

**servitù prediali - azioni a difesa della servitù - confessoria (del possesso di servitù) –
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1332 del 22/01/2014**

legittimazione - Legittimazione passiva - Titolarità - Condizioni - Fondamento. Corte di
Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1332 del 22/01/2014

Riguardo alla "confessoria servitutis", la legittimazione dal lato passivo è in primo luogo di colui che, oltre a contestare l'esistenza della servitù, abbia un rapporto attuale con il fondo servente (proprietario, comproprietario, titolare di un diritto reale sul fondo o possessore "suo nomine"), potendo solo nei confronti di tali soggetti esser fatto valere il giudicato di accertamento, contenente, anche implicitamente, l'ordine di astenersi da qualsiasi turbativa nei confronti del titolare della servitù o di rimessione in pristino ex art. 2933 cod. civ.; gli autori materiali della lesione del diritto di servitù possono, invece, essere eventualmente chiamati in giudizio quali destinatari dell'azione ex art. 1079 cod. civ., soltanto se la loro condotta si sia posta a titolo di concorso con quella di uno dei predetti soggetti o abbia comunque implicato la contestazione della servitù, fermo restando che, nei loro confronti, possono essere esperite, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., l'azione di risarcimento del danno e, ai sensi dell'art. 2058 cod. civ., l'azione di riduzione in pristino con l'eliminazione delle turbative e molestie.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1332 del 22/01/2014